

**D.d.u.o. 25 luglio 2022 - n. 10899**

**Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (mpmi e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020, rideeterminazione del contributo concesso all'impresa Tntvape s.r.l. per il progetto id 2326928 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a. all'erogazione con economia in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa beneficiaria**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamate:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
  - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
  - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l'altro:
  - al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up lombarde;
  - al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi, nell'industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta culturale del territorio;
- la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la crescita e la competitività dell'economia lombarda;
- la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
  - ha approvato la Misura «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico, in concerto con la Direzione Generale Cultura, l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
  - ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell'assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
  - ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione di tutti

gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;

- ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID.19»;
- la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00 ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore delle start up culturali, con una dotazione complessiva del bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00 riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start up culturali e creative;
- la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'Ambito dell'Accordo Regionale Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su risorse autonome del bilancio regionale e aggiunga il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;

Visti:

- il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Archè 2020»;
- il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»;

Visto l'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Richiamati:

- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, previo controllo di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè 2020 in risposta all'emergenza da Covid 19»;
- il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138 e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 - 11 dicembre 2020 - 16 dicembre 2020 - 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando «ARCHÈ 2020 - Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza Covid 19» rispettivamente 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> provvedimento;
- il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4<sup>a</sup> provvedimento, con cui:
  - è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19»;
  - è stata concessa, per effetto dell'approvazione della graduatoria, l'agevolazione complessivamente pari a € 14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall'impresa oggetto del presente provvedimento;

## Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 29 luglio 2022

- sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda SPA per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;

Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «Archiè 2020 - misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19» approvato con decreto n.9680 del 07 agosto 2020;

Richiamati:

- il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o 7 agosto 2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di presentazione della domanda e che, fatta eccezione per la dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione;
- il punto C.4 «Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione» del bando che stabilisce che:
  - i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 05 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
  - ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di conclusione del Progetto (definito come data dell'ultima quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
    - relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando idonea documentazione fotografica, con riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
    - scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione Lombardia;
    - fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
  - in caso di opere impiantistiche, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
  - il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;
  - ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
    - a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto dell'intervento;
    - b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono riportare nell'oggetto la dicitura «Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE' 2020 di Regione Lombardia» e il relativo codice CUP staccato dalla Struttura competente e comunicato ai soggetti beneficiari;
    - c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al punto B.3.
  - nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
    - a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
    - b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto

30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

- c) l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;
  - il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda s.p.a in un'unica erogazione a saldo dell'agevolazione, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento di autorizzazione all'erogazione delle risorse adottato dal dirigente regionale responsabile del procedimento;
  - Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo di decadenza;
  - sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore al 25% del valore totale del Progetto ammesso all'atto della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni al Progetto di qualsiasi altra natura;
  - nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 70% dell'investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;

Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:

- al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni progettuali» che la variazione della sede oggetto dell'intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo le modalità ivi previste;

Preso atto che Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto gestore:

- con pec prot. n. O1.2022.18611 del 19 luglio 2022, a parziale sostituzione della precedente O1.2022.14248 del 14 giugno 2022, ha proposto, in esito all'istruttoria della rendicontazione presentata dall'impresa TNTVAPE SRL, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la rideterminazione del contributo da erogare in € 47.601,54, per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;
- ha verificato in sede di esame della rendicontazione, come da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. O1.2022.18611 del 19 luglio 2022, a parziale sostituzione della precedente O1.2022.14248 del 14 giugno 2022, la regolarità contributiva (DURC) e l'assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell'istruttoria della rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e comunicate con la succitata pec e riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell'agevolazione è tenuta a verificare:

- il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad eccezione della dimensione d'impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;
- la validità e la regolarità del DURC;

- l'assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
- il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e che all'art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Attestato che la variazione dell'aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario:

- rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbraio 2021, n.2535 all'impresa TNTVAPE SRL come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- liquidare a Finlombarda s.p.a. l'importo di € 47.601,54;
- modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 con conseguente economia pari ad € 12.048,46;
- autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al beneficiario di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica:
  - di validità e regolarità del Durc;
  - del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
  - dell'assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
  - del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando, ai sensi dell'art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura, ai fini dell'erogazione del contributo all'impresa TNTVAPE SRL;

Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazione» dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l'esito della rendicontazione con pec prot. n. O1.2022.18611 del 19 luglio 2022, a parziale sostituzione della precedente O1.2022.14248 del 14 giugno 2022;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;

Dato atto che il trasferimento delle risorse a Finlombarda s.p.a., gestore del bando, non prevede l'attribuzione del codice CUP;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'innovazione delle imprese secondo quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura

#### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 all'impresa TNTVAPE SRL come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare l'importo di € 47.601,54 a favore di Finlombarda s.p.a. (codice 19905):

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUP- PO DELLA LOM- BARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.10840	2021/3325/0		23.800,77
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUP- PO DELLA LOM- BARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.10856	2021/3326/0		16.660,54
FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUP- PO DELLA LOM- BARDIA S.P.A.	19905	14.01.203.10874	2021/3327/0		7.140,23

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 12.048,46 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Stip	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023	Economia ANNO 2024
14.01.203.10840	2021	3325	0	-6.024,23	0,00	0,00
14.01.203.10856	2021	3326	0	-4.216,96	0,00	0,00
14.01.203.10874	2021	3327	0	-1.807,27	0,00	0,00

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a. all'erogazione del contributo al beneficiario TNTVAPE SRL di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla verifica, di validità e regolarità del Durc, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell'assenza di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

5. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge;

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_





5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	22	09/02/2021	742,00 €	533,40 €	228,60 €	Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo, che può essere ricompreso nella voce di spesa 4.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (dih) servizi di consulenza ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 3.2 della Linee guida per la rendicontazione).
5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	136	02/11/2020	742,00 €	533,40 €	228,60 €	Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo, che può essere ricompreso nella voce di spesa 4.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (dih) servizi di consulenza ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 3.2 della Linee guida per la rendicontazione).
5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	124	01/10/2020	742,00 €	533,40 €	228,60 €	Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo, che può essere ricompreso nella voce di spesa 4.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (dih) servizi di consulenza ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 3.2 della Linee guida per la rendicontazione).
5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	111	01/09/2020	742,00 €	533,40 €	228,60 €	Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo, che può essere ricompreso nella voce di spesa 4.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (dih) servizi di consulenza ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 3.2 della Linee guida per la rendicontazione).
5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	2021.10424.01	29/01/2021	4.560,00 €	2.990,00 €	1.970,00 €	Importo idotto, alla data di emissione del presente Bollettino, del NEW ERA - Voci di spesa ammissibili ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee guida per la rendicontazione
5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scati e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale	2021.FD.143.01	30/04/2021	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee guida per la rendicontazione (art. 3.2 della Linee guida per la rendicontazione).

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 29 luglio 2022

<p>5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scac e simil. brevetti o licenze di uso sulla proprietà intellettuale</p>	<p>36</p>	<p>04/03/2021</p>	<p>812,00 €</p>	<p>533,40 €</p>	<p>278,60 €</p>	<p>Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo avrebbero potuto essere ricompresi nella voce di spesa 6.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (altri servizi di consulenza) ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 5.2 delle Linee guida per la rendicontazione).</p>
<p>5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scac e simil. brevetti o licenze di uso sulla proprietà intellettuale</p>	<p>100</p>	<p>12/08/2020</p>	<p>742,00 €</p>	<p>533,40 €</p>	<p>228,60 €</p>	<p>Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo avrebbero potuto essere ricompresi nella voce di spesa 6.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (altri servizi di consulenza) ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 5.2 delle Linee guida per la rendicontazione).</p>
<p>5. Acquisto di software, licenze di uso e servizi software di tipo cloud e scac e simil. brevetti o licenze di uso sulla proprietà intellettuale</p>	<p>89</p>	<p>12/09/2020</p>	<p>742,00 €</p>	<p>533,40 €</p>	<p>228,60 €</p>	<p>Importo idotto per la non ammissibilità ai sensi dell'art. 6.5 della Linee guida per la rendicontazione delle spese di assistenza e dello sviluppo avrebbero potuto essere ricompresi nella voce di spesa 6.8 delle Linee Guida per la rendicontazione (altri servizi di consulenza) ma la voce di spesa non è stata valorizzata in fase di adozione/concessione (art. 5.2 delle Linee guida per la rendicontazione).</p>
<p>9. Spese generali</p>			<p>7.487,00 €</p>	<p>6.225,24 €</p>	<p>1.261,76 €</p>	<p>Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.9 delle Linee Guida per la rendicontazione.</p>
					<p><b>19.189,96 €</b></p>	